

**Progetto di revisione dei Codici deontologici alla luce dei principi della
Costituzione etica FNO TSRM e PSTRP**

Codice deontologico

Tecnico audiometrista

*Testo non definitivo posto in consultazione pubblica
20 novembre 2024*

Premessa

Il presente Codice deontologico si applica ai Tecnici audiometristi iscritti al proprio albo o all'elenco speciale ad esaurimento dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti del Tecnico audiometrista affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dal Tecnico audiometrista e lo impegna alla tutela della salute della persona e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

Principi valoriali

[Costituzione etica](#)

(n.48 articoli) approvata, all'unanimità, dal Consiglio nazionale della FNO TSRM e PSTRP in data 2 luglio 2021.

Norme comportamentali

Identità del professionista

Art. 49 Definizione

Il Tecnico audiometrista è il professionista sanitario, iscritto all'albo o all'elenco speciale ad esaurimento presso l'Ordine territorialmente competente, che svolge l'attività di pubblico interesse descritta nel profilo professionale e nell'ordinamento didattico del corso di laurea.

Art. 50 Ambiti

Il Tecnico audiometrista esercita la propria attività in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale, anche in collaborazione con altri professionisti sanitari.

Art. 51 Competenze

Il Tecnico audiometrista interviene nella prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare, nel rispetto delle proprie competenze e sulla base delle evidenze scientifiche, delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche, ricorrendo, se necessario, alla consulenza di altri professionisti sanitari.

Il Tecnico audiometrista, nella valutazione uditiva e vestibolare, esegue tutti gli esami clinici diagnostici, strumentali e di screening, soggettivi e oggettivi, necessari per l'individuazione, la valutazione e il più efficace trattamento del deficit uditivo e vestibolare.

Il Tecnico audiometrista imposta e attua il percorso riabilitativo e rieducativo del sistema uditivo e vestibolare.

Art. 52 Obiettivi

Il Tecnico audiometrista, anche in collaborazione con altri professionisti sanitari, svolge la propria attività con finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie dell'udito e dell'equilibrio da cui è affetta la persona assistita cooperando, per quanto di propria competenza, alla pianificazione della cura e alla gestione del rischio clinico.

Il Tecnico audiometrista si pone al servizio della persona e della comunità, attraverso la promozione e l'attuazione di programmi di screening uditivi e contribuisce alla tutela della salute pubblica nell'ambito della medicina preventiva e del lavoro.

Art. 53 Decoro personale e dignità della professione

Il Tecnico audiometrista cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell'attività lavorativa.

Esercizio della professione

Art. 54 Consulenza

Il Tecnico audiometrista fornisce alla struttura sanitaria in cui opera la propria consulenza su qualità, efficacia ed efficienza delle apparecchiature e dei materiali utilizzati nell'attività professionale.

Il Tecnico audiometrista in possesso delle necessarie competenze svolge attività quale consulente tecnico o perito nei casi e negli ambiti previsti dalla normativa applicabile.

BOZZA

Art. 55 Dipendenti pubblici e privati

Il Tecnico audiometrista svolge la propria attività con autonomia professionale, in strutture pubbliche, private o in regime libero professionale, anche in forma associata; in ogni ambito operativo, persegue l'uso ottimale delle risorse salvaguardando l'efficacia e la sicurezza, impegnandosi ad assicurare interventi propri della professione.

Art. 56 Liberi professionisti

Il Tecnico audiometrista, nell'esercizio libero professionale, rispetta la leale concorrenza e si adopera affinché sia valorizzato il proprio operato.

Art. 57 Libera professione intramoenia

Il Tecnico audiometrista svolge in autonomia attività intramoenia in conformità ai regolamenti dell'azienda in cui opera.

Art. 58 Equo compenso

Il Tecnico audiometrista che svolge l'attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o preventivare un compenso per la propria opera professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

Il Tecnico audiometrista è tenuto ad avvertire la persona assistita, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con la persona assistita siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

Il Tecnico audiometrista può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Art. 59 Rifiuto di prestazioni professionali

Il Tecnico audiometrista rifiuta la prestazione richiesta quando sia in contrasto con le evidenze tecnico-scientifiche.

Il Tecnico audiometrista, qualora venga meno il rapporto fiduciario, ha diritto di rinunciare all'incarico professionale, a condizione che dia un preavviso adeguato e che provveda a informare la persona assistita di quanto è necessario fare per non pregiudicare la sua salute e il suo benessere.

Il Tecnico audiometrista, fatta eccezione per i casi di palese urgenza, può rifiutarsi di eseguire le prestazioni professionali richieste da una persona assistita in situazione di morosità.

Art. 60 Copertura assicurativa

Il Tecnico audiometrista è consapevole che, in caso di danni alla persona assistita derivanti da condotte professionali colpose, l'adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

Il Tecnico audiometrista, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando esercita all'interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il Tecnico audiometrista, operante a qualunque titolo in una struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata, provvede alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell'azione di rivalsa.

Cura

Art. 61 Sicurezza delle cure

Il Tecnico audiometrista utilizza metodologie e tecnologie la cui efficacia e sicurezza siano state scientificamente validate.

Il Tecnico audiometrista, operante in una struttura sanitaria, segnala al responsabile della gestione del rischio clinico ogni condizione che comprometta o possa compromettere la sicurezza e la salute della persona.

Medicina di genere

Art. 62 Medicina di genere

Il Tecnico audiometrista valorizza la persona assistita affinché l'approccio relazionale e diagnostico-terapeutico sia personalizzato anche in considerazione delle differenze biologiche (definite dal sesso), socio-economiche e culturali (definite dal genere) con particolare riguardo agli aspetti relativi alla prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare.

Il Tecnico audiometrista rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

Documentazione

Art. 63 Certificazione

Il Tecnico audiometrista rilascia alla persona assistita o al suo rappresentante legale la documentazione sanitaria ricevuta, redatta o comunque acquisita nonché, ove richiesta, un'attestazione relativa al proprio intervento, certificando i dati acquisiti e i rilievi clinici constatati e documentati.

Art. 64 Refertazione

Il Tecnico audiometrista referta i risultati dei test audiologici e vestibolari effettuati, descrivendo le misurazioni compiute e la valutazione qualitativa di eventuale perdita uditiva o deficit vestibolare, nonché gli esiti dei relativi percorsi riabilitativi attuati.

Art. 65 Documentazione sanitaria

Il Tecnico audiometrista documenta in modo veritiero, tempestivo, chiaro, preciso e completo il proprio intervento in favore della persona assistita, annotando i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica, le prestazioni eseguite, il decorso del trattamento, il percorso di rieducazione del deficit uditivo e vestibolare, i modi e i tempi dell'informazione e del consenso o dissenso della persona assistita o del suo rappresentante legale, anche relativamente al trattamento dei dati personali. Le eventuali correzioni sono motivate, evidenziate e sottoscritte.

Art. 66 Fascicolo sanitario elettronico

Il Tecnico audiometrista partecipa all'implementazione del fascicolo sanitario elettronico, ove disponibile.

Formazione continua

Art. 67 Formazione continua

Il Tecnico audiometrista adegua la propria competenza con particolare riguardo allo sviluppo della ricerca sulle migliori tecniche audiologiche e vestibolari e al contesto in cui esercita la professione.

Il Tecnico audiometrista osserva la normativa che disciplina la formazione continua dei professionisti sanitari.

Rapporti professionali

Art. 68 Rapporti con gli studenti

Il Tecnico audiometrista, in possesso di idonei requisiti, partecipa, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, alle attività formative dei corsi di laurea, anche attraverso la docenza e la direzione delle attività didattiche, adoperandosi per la trasmissione agli studenti della propria conoscenza, competenza ed abilità professionali, nonché dei principi valoriali e deontologici.

Il Tecnico audiometrista concorre alle attività degli insegnamenti teorici, pratici, tecnologici, etici e deontologici inerenti all'ambito della professione e contribuisce alla formazione degli studenti attraverso l'attività tutoriale ed editoriale.

Art. 69 Rapporti con l'Ordine

Il Tecnico audiometrista partecipa alle attività dell'Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Tecnico audiometrista comunica all'Ordine, per la regolare tenuta dell'albo e dell'elenco speciale ad esaurimento, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni, il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

Il Tecnico audiometrista provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a proprio carico nei confronti dell'Ordine, secondo la normativa applicabile.

Il Tecnico audiometrista, eletto negli organi dell'Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del proprio ruolo per conseguire vantaggi personali.

Il Tecnico audiometrista adotta un atteggiamento costruttivo e propositivo che faciliti il dialogo all'interno dell'Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell'Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

Il Tecnico audiometrista segnala all'Ordine i delitti perseguibili d'ufficio e i comportamenti lesivi dell'autonomia, della dignità e del decoro della professione dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Art. 70 Rapporti con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche

Il Tecnico audiometrista valorizza, secondo le proprie inclinazioni e le proprie scelte professionali, le società scientifiche accreditate e le associazioni tecnico-scientifiche di riferimento sotto i profili della verifica delle modalità operative, della produzione scientifica e culturale, dell'aggiornamento e della diffusione di nuove conoscenze, nonché della creazione di reti di supporto professionale.

Il Tecnico audiometrista applica le raccomandazioni contenute nelle linee guida e le buone pratiche tenendo conto delle caratteristiche del caso concreto.

Art. 71 Rapporti con le società industriali e commerciali

Il Tecnico audiometrista fornisce alle società industriali e commerciali indicazioni derivanti dalla propria esperienza e competenza finalizzate al miglioramento della tecnologia utilizzata nell'esercizio della professione, nell'interesse dei bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente.

Sanità digitale

Art. 72 Medicina digitale

Il Tecnico audiometrista si pone in modo proattivo nei confronti dello sviluppo tecnologico nell'ambito della sanità digitale.

Il Tecnico audiometrista riconosce nella tecnologia digitale il fondamento delle moderne attività di prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare.

Il Tecnico audiometrista, anche in collaborazione con altri professionisti e operatori, utilizza in modo responsabile le tecnologie digitali connesse alla pratica professionale e acquisisce e aggiorna le relative competenze.

Art. 73 Telemedicina

Il Tecnico audiometrista adotta, promuove e implementa l'utilizzo di applicazioni tecnologiche innovative quali telemonitoraggio e teleassistenza, anche domiciliari, e teleconsulto prediligendo, ove possibile, il rapporto in presenza con la persona assistita.

Art. 74 Identità digitale

Il Tecnico audiometrista mantiene riservate le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici.

Emergenza

Art. 75 Emergenza sanitaria e calamità naturali

Il Tecnico audiometrista, in contesti di emergenza sanitaria agisce, in base alla propria competenza, in funzione dei bisogni di salute della persona e della comunità e collabora con gli altri professionisti sanitari per ridurre le conseguenze dell'emergenza.

Art. 76 Emergenza digitale

Il Tecnico audiometrista aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l'attenzione e gli strumenti necessari, per quanto di propria competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

Il Tecnico audiometrista, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi competenti, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l'emergenza.

Il Tecnico audiometrista, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

Art. 77 Contesti bellici

Il Tecnico audiometrista militare che opera in un contesto bellico adegua il proprio agire professionale conciliando i doveri connessi al proprio particolare stato giuridico con le norme deontologiche e, in ogni caso, privilegia il soddisfacimento del bisogno di salute della persona assistita.

Art. 78 Contenzione

Il Tecnico audiometrista è consapevole che la contenzione non è atto terapeutico e contrasta interventi non giustificati da parte di professionisti sanitari che compromettano o possano compromettere l'integrità della persona assistita.

In casi eccezionali, qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità per la sicurezza della persona assistita e delle altre persone, possono essere attuati, in assenza di alternative, interventi cautelari di protezione.

L'intervento cautelare avviene garantendo la dignità della persona, previo confronto con i colleghi dell'equipe e previa informazione della persona assistita, ricorrendo alla contenzione nella misura minima possibile.

L'intervento cautelare è attuato dal professionista competente, nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, limitatamente al tempo necessario, con monitoraggio adeguato e annotazione nella documentazione clinico-assistenziale.

Le persone di riferimento sono avvertite senza ritardo dell'intervento cautelare di contenzione attuato nei confronti della persona assistita.

Comportamenti vietati

Art. 79 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento

Il Tecnico audiometrista è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.

Il Tecnico audiometrista non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

Il Tecnico audiometrista non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi o radiati.

Il Tecnico audiometrista segnala all'Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

Art. 80 Comparaggio e commercio

Il Tecnico audiometrista si astiene da accordi finalizzati a favorire, a fronte della dazione o della promessa di dazione di denaro o altra utilità, per sé o per altri, l'effettuazione di prestazioni sanitarie presso strutture sanitarie pubbliche o private diverse da quella in cui opera e a cui si è rivolta la persona assistita.

Il Tecnico audiometrista segnala all'Ordine attività che si configurino quale comparaggio.

Art. 81 Segnalazione del conflitto di interesse

Il Tecnico audiometrista, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all'Ordine.

Art. 82 Discredito

Il Tecnico audiometrista fonda le sue relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco, anche a tutela della persona assistita ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all'Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

Il Tecnico audiometrista non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari.

Il Tecnico audiometrista, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all'Ordine.

Sanzioni disciplinari

Art. 83 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari

Il Tecnico audiometrista, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.

BOZZA